

Verbale di consiglio direttivo per la modifica di statuto della fitel sicilia



A seguito di convocazione ai soci tramite Affissione nella sede Sociale, pubblicazione sul sito della associazione e con contatto telefonico diretto 15 giorni precedenti alla data prevista per la riunione, si è riunita oggi 1 dicembre 2021 alle ore 17 via google meet il consiglio direttivo della FITELSICILIA con il seguente Ordine del giorno:

- 1) **Manifesta volontà di conformarsi come associazione APS**
- 2) **Modifica dello Statuto**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza della assemblea il Presidente della Associazione Sig Salvatore Scalisi, il quale dichiara valida e formalmente costituita la riunione.

La Assemblea decide di conformare lo statuto della Fitel regionale Sicilia alle disposizioni di cui all'art. 35 del Codice, I soci si esprimono unanimemente sulla necessità di avere riconosciuta alla Associazione la natura di Associazione di Promozione Sociale. A tal fine si propone la modifica dello statuto adeguandolo allo statuto tipo messo a disposizione dalla FITeL Nazionale. Tale statuto tiene conto in modo esplicito di tutti i cambiamenti normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni: la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 e nelle more di applicazioni delle citate normative, anche alla legge 383/2000 e al D. LGS. 460/1987.

Il Presidente da lettura del nuovo statuto e lo pone in votazione.

Il Consiglio direttivo conferma la volontà di assumere la veste di Associazione di Promozione Sociale e approva il nuovo testo dello statuto allegato al presente sub a) e da mandato alla Presidenza di provvedere alla sua registrazione alla agenzia delle entrate ed avviare le procedure per la iscrizione della Associazione "Fitel Sicilia ." all'albo Nazionale delle APS.

Alle ore 18,00 non essendoci altro da deliberare si considera conclusa la assemblea

Il Presidente della assemblea

Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE		PROVINCIA DI PALERMO	
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2			
REGISTRATO IL	18/01/2022	66	3
PAGATE	esente		
DI CUI		PER TRASCRIZIONE	
		p. IL DIRETTORE PROVINCIALE	
		Rosanna Iannella (*)	
		(*) Firma su delega del Direttore Provinciale	
		Domenico Lodaio	

STATUTO FITeL REGIONALE

Art. I

Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa della FITeL Nazionale, a cui la presente associazione aderisce, è costituita l'Associazione "Fitel regione Siciliana APS", in breve "FITeL Sicilia APS".

La "Fitel regione Siciliana APS" "da ora in poi "Fitel Sicilia aps" è associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori e le associazioni, coincidenti o comprese nel territorio della regione, che ne condividano le finalità associative.

La "Fitel Sicilia aps" è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e dell'art. 18 della Costituzione repubblicana. Ha sede in Palermo via P.P. Vasta 19 e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La "Fitel Sicilia aps" aderisce alla FITeL Nazionale, si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FITeL Nazionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione. Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

Art. 2

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

La "Fitel Sicilia APS" si propone di promuovere le iniziative previste nel decreto Legge 117/2017 all'art. 5 comma I ed in particolare quelle di cui alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Handwritten notes on the right margin:
Nella
Fit
Kane
M. Badi

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pr^lesente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare in via principale e non esaustiva potrà:

• promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;

• valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali e di ogni ente associativo, il quale abbia come scopo sociale le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata;

• valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;

• favorire forme di collegamento e collaborazione tra le associazioni aderenti e le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell'associazionismo ed i lavoratori in generale;

• promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;

• attivare gli strumenti di sostegno dei circoli e delle Associazioni con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi dispongono per l'associazionismo sociale nonché all'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;

• sviluppare attività diverse complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

• promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa.

approvato in consiglio del 1 dicembre

La "Fitel Sicilia APS" potrà rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati per il raggiungimento degli scopi e delle finalità associative, la "Fitel Sicilia APS" può sottoscrivere convenzioni, anche qualora nelle stesse sia previsto il riconoscimento di corrispettivi a suo favore, per sostenere l'attività della "Fitel Sicilia APS" destinata alle entità collettive ad essa aderenti, nonché agli associati a ciascuna di esse.

In relazione a quanto sopra, la gestione operativa e le relative attività verranno finalizzate esclusivamente al conseguimento dei suoi obiettivi sociali.

La "Fitel Sicilia APS" può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Regionale.

La Federazione potrà promuovere tra gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizioni di accesso ai servizi del tempo libero.

La "Fitel Sicilia APS" potrà partecipare ad associazioni o enti o altre entità con finalità analoghe alle sue, costituite per promuovere la collaborazione interassociativa nazionale ed internazionale. Di tale partecipazione deciderà il Consiglio Regionale su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 3

Sono soci della FITeL regionale:

- a) La CGIL, la CISL e la UIL, Queste non potranno avere una rappresentanza maggiore del 20% all'interno di tutti gli organi direttivi ed esecutivi della Associazione.
- b) Le associazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio della Regione Siciliana in via esclusiva;
Possono essere soci della "Fitel Sicilia aps" anche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitino la propria attività anche in altre regioni, purché nel complesso in un numero inferiore a 5;
- c) Tutte le associazioni presenti nella Regione Siciliana che abbiano le stesse finalità di cui all'art. 2, e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente;
- d) I Circoli Ricreativi Territoriali FITeL, purché costituiti secondo il regolamento attuativo.
- e) Possono essere soci della "Fitel Sicilia APS" i cittadini che ne condividono gli scopi sociali attraverso l'iscrizione ad una struttura di base della "Fitel Sicilia APS" operante sul territorio e/o ad associazioni aderenti alla stessa "Fitel Sicilia APS". La partecipazione alla vita

associativa di questi avviene attraverso i circoli ricreativi territoriali aderenti alla "Fitel Sicilia APS" e/o le associazioni a cui iscritti.

Le domande di iscrizione saranno presentate al Comitato di Presidenza che a suo giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 giorni da parte del comitato di Presidenza.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni contro l'avverso al collegio dei Probiviri, in assenza al Collegio dei revisori dei conti ed in assenza di questi al Consiglio Regionale.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- b) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- c) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 4

Corpo sociale

Il sistema associativo "Fitel Sicilia APS" ha a suo fondamento l'insieme dei CRAL e delle Associazioni aderenti e si articola nei seguenti livelli: regionale con le sue strutture e territoriali

Art. 5

Dele
Fitel
Alba
M. Peoli

Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- il Congresso Regionale –
- il Consiglio Regionale –
- il Comitato di Presidenza
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto a norma degli articoli 30 e 31 del D.LGS.117/2017);
- il collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 6

Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL Regione Siciliana è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla "FITel Sicilia aps"

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla "FITeL Sicilia aps" e viceversa.

Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali, e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

L'approvazione dei bilanci consuntivi delle "Fitel Sicilia aps" deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo per permettere la pubblicazione, obbligatoria, che avverrà a cura di FITeL Nazionale.

Le strutture locali della FITeL Sicilia APS (Territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL Sicilia aps

La prima struttura è il livello regionale di cui "Fitel Sicilia Aps" è la rappresentanza regionale della Sicilia a cui aderiscono le associazioni di base e i CRT FITeL APS, questi ultimi possono essere comunali, sovracomunali e/o zonali. Il livello regionale è il principale livello di coordinamento della



Direttore

Prote. Socio

M. Paoletti

sintesi e della direzione politica ed organizzativa della FITeL Sicilia APS sul territorio, valorizza l'insediamento e ne promuove lo sviluppo, rappresenta l'associazione nei confronti della Regione, enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale; I componenti delle Presidenze regionali non possono essere eletti per più di due mandati ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

Art. 7

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale dei soci della "FITeL Sicilia aps" si riunisce di norma ogni quattro anni e comunque per la elezione dei propri rappresentanti al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale FITeL.

Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all'interno degli organi di informazione della associazione e tramite affissione all'interno della sede sociale.

La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori del Congresso e la data e l'ora della riunione.

A norma dell'art. 24 del decreto 1 17/2017 quarto comma il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Esso è composto dai delegati dei soci.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:

a) della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte;

Compiti del Congresso Regionale sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL Regionale Siciliana APS tra un congresso e l'altro; - eleggere il Consiglio Regionale; - eleggere il Collegio dei Revisori in ottemperanza a quanto previsto agli art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore; - eleggere il Collegio dei Probiviri; - approvare eventuali modifiche allo statuto.

L'assemblea congressuale può essere ordinaria o straordinaria.

Delegato

Prova

Allegato

È straordinaria l'assemblea Congressuale convocata:

- a) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) per deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- c) per deliberare in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione.

L'Assemblea congressuale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Art. 8

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL Sicilia Aps ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 30 membri.

Altri eventuali membri, tra un congresso e l'altro, potranno essere cooptati su proposta della Presidenza e delibera del consiglio regionale

Il Consiglio regionale viene convocato dalla Presidenza.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, sia con lettera scritta che mediante avviso affisso nella bacheca, sul sito della Associazione della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri. In seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione, se prevista, dovrà essere comunicata nella lettera di convocazione.

A norma dell'art. 24 del decreto 1 17/2017 quarto comma il consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

 Il Consiglio Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto;
 - promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
 - organizza il tesseramento;
 - Interviene sulle domande di affiliazione eventualmente respinte dalla presidenza regionale
 - approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;
 - promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL nella regione;
 - elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;
 - propone al Congresso eventuali modifiche statutarie - esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;
 - le istanze territoriali assumono la forma di Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività
- Il Consiglio Regionale delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Regionale resta in carica 4 anni.

Durante la vigenza congressuale i componenti che si dimettono o decadono dalla carica possono essere sostituiti fino al massimo di 1/3 dei componenti.

La proposta di sostituzione e/o integrazione o cooptazione deve essere approvata dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9

Il Comitato di Presidenza Regionale

Il Comitato di Presidenza attua gli indirizzi e le scelte del Consiglio Regionale in conformità ai principi ispiratori del presente statuto.

Il Comitato di Presidenza regionale è composto da 3 membri, compreso il Presidente;

In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal precedente comma.

Il Comitato di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- ha la responsabilità amministrativa - predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predisporre i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- convocare e stabilire l'ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL Regionale;
- proporre l'ammissione dei nuovi soci;
- proporre al Congresso Regionale le modifiche allo statuto richieste dalla FITeL Nazionale; - istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei

presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà considerato doppio. Non è previsto l'istituto della delega.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe. I componenti della Presidenza nazionale non possono essere eletti per più di due mandati, ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato

Art. 10

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di presidenza;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri Regionale (se eletti)

Il Collegio di Revisione dei Conti e dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale. Svolgono a livello regionale i compiti loro demandati dallo statuto Nazionale. Eleggono al loro interno un Presidente. I membri dei revisori dei conti partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e la Federazione. È garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 13

Struttura tecnico-amministrativa

Per la predisposizione tecnica e l'applicazione delle delibere nonché per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi contabili gestionali, di funzionamento e di produzione ed erogazione dei servizi, la Federazione può avvalersi di una idonea struttura tecnico-organizzativa, il cui ruolo, competenze e funzioni, sono definiti dal Comitato di Presidenza Regionale.

Art. 14

Entrate della Federazione Regionale

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie; - eventuali contributi straordinari; - eventuali contributi pubblici; - eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni; - eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione; - eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;

Le somme versate come quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili. In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 Aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell'anno stesso.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

È fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 17

Tenuta delle scritture

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso il bilancio, dovranno essere trascritte nell'apposito libro dei verbali. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Presidenza, la quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Presidenza stessa.

La FITeL Regionale e ogni socio ordinario affiliati alla FITeL dovrà tenere un libro dei propri soci,

Art. 18

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili per una sola volta con eccezione di quella di Presidente

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del

Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Art. 19

Scioglimento della Federazione

La Federazione si scioglie:

- per delibera unanime del Congresso
- per espulsione dalla FITeL nazionale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della FITeL nazionale alla quale la FITeL Regione Sicilia aps aderisce.

In via provvisoria le modifiche derivanti da obblighi imposti dalla legge possono essere disposte dal Consiglio regionale e sottoposte successivamente alla ratifica del Congresso.

Art. 21

Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione del presente Statuto, se predisposto, è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Regionale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 22

Disposizioni Finali

Direttore

Presidente

M. Peoli

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al Decreto Legislativo 1 17/2017.

Il presente statuto sostituisce quello allegato all'atto costitutivo Ref. 10781 registrato in Palermo il 15/02/2002 al n. 792 e redatto dal Notaio Pietro Ferraro.

Dr. G.lli,
Pro. Soc.
palermo 2002